

DIMORANZA. Manifesto per una Civiltà Ubiqua

SAGGIO III

LO IUS LOCI LATENTE

Manifesto giuridico per la cittadinanza dimorante

di Luca Cervadoro

«Il nomos è la presa di possesso, è la fondazione di un ordine concreto.»

Carl Schmitt, *Il Nomos della Terra*, 1950

Vorrei che il lettore immaginasse uno sportello. Uno sportello qualunque, di un ufficio anagrafico qualunque, in un Comune italiano qualunque. Dietro lo sportello siede un impiegato paziente. Davanti allo sportello si presenta Gordon.

Gordon è un avvocato. Vive in California. È il pronipote di un uomo che lasciò Maida nel 1908, su una nave, con una valigia di cartone e un nome che la dogana americana avrebbe presto storpiato. Gordon chiede all'impiegato una cosa semplice: chiede di essere riconosciuto come appartenente a Maida.

E qui la macchina si inceppa. Perché l'impiegato, che è una brava persona e vorrebbe aiutarlo, apre i suoi registri e non trova la casella. Gordon non è nato in Italia: dunque non gli spetta lo ius soli. Gordon non ha genitori italiani, e nemmeno nonni italiani nel senso che la legge richiede: dunque non gli spetta lo ius sanguinis. Dal punto di vista dello Stato, Gordon è uno straniero come un altro. Lo sportello, gentilmente, lo congeda.

Eppure noi sappiamo, e lo abbiamo dimostrato nei saggi precedenti, che il corpo di Gordon riconosce le pietre di Maida, che il suo palato riconosce i sapori di Maida, che la sua psiche era abitata da Maida molto prima che lui vi arrivasse. C'è dunque una sproporzione, una stonatura, uno scandalo logico. Il diritto dice che Gordon non è di Maida. La realtà dice che Gordon è di Maida in un modo più profondo di quanto molti residenti lo siano. Quando il diritto e la realtà si contraddicono in modo così netto, di solito non è la realtà a sbagliare.

Per capire dove sta l'errore, conviene fare un passo indietro. Anzi, conviene farne molti, fino a una data precisa: l'anno 212 dopo Cristo.

In quell'anno l'imperatore Caracalla promulgò un editto, che gli storici chiamano Constitutio Antoniniana, con il quale concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero. Fu, per i tempi, una rivoluzione vertiginosa. Fino a quel giorno, essere civis romanus era stato un privilegio raro e gelosissimo. L'apostolo Paolo di Tarso, due secoli prima, aveva potuto sottrarsi alla fustigazione pronunciando tre parole, civis romanus sum, sono cittadino romano, e quelle tre

parole avevano avuto il potere di fermare la mano del soldato. La cittadinanza, a Roma, non era un dato dell'anagrafe. Era uno status, una dignità, quasi una seconda natura.

Ho voluto ricordare questo episodio perché esso dimostra una cosa che la modernità ha dimenticato: la definizione di chi appartiene a una comunità non è un fatto eterno e immutabile. È una decisione storica, e le decisioni storiche si possono prendere di nuovo. Caracalla allargò la cittadinanza con un tratto di penna. Nessuna legge di natura glielo impediva.

E c'è un secondo episodio, ancora più vicino al nostro tema. Nell'Europa medievale esisteva un principio celebre, che in lingua tedesca suonava *Stadtluft macht frei*: l'aria della città rende liberi. Significava che un servo della gleba, legato per nascita alla terra di un signore, se riusciva a fuggire in un libero comune e a viverci per un anno e un giorno senza essere reclamato, diventava un uomo libero. Era il luogo, capite, a conferirgli un nuovo statuto. Non lo Stato, che non esisteva ancora nella forma che conosciamo. Non il sangue, che lo avrebbe condannato a restare servo. Il luogo. Il borgo. La città.

Prima che nascesse lo Stato-nazione moderno, in altre parole, la cittadinanza era una faccenda locale. Si apparteneva a Firenze, a Lubecca, a Maida, non a un'astrazione nazionale. Era il borgo a dire chi eri.

C'è poi un terzo precedente, e questo non viene dalla cronaca degli imperatori né dalla consuetudine delle città libere. Viene dal cuore stesso del diritto romano, ed è il più prezioso dei tre, perché non è un episodio ma una categoria giuridica stabile, durata secoli.

Il diritto romano distingueva, in ogni persona, due luoghi. C'era il *domicilium*, e c'era l'*origo*. Il *domicilium* era semplice: il luogo in cui un cittadino di fatto risiedeva, dove aveva la casa, gli affari, la vita quotidiana. È, grosso modo, ciò che oggi chiamiamo residenza. Ma accanto al *domicilium*, e indipendente da esso, il diritto romano riconosceva l'*origo*: il luogo di origine, la città da cui la famiglia proveniva, e a cui la persona restava giuridicamente legata anche se non vi abitava, anche se non vi aveva mai abitato, anche se vi era unita soltanto attraverso il padre o il nonno.

L'*origo*, si badi bene, non era un sentimento. Era un vincolo di diritto, con effetti concreti: determinava obblighi, appartenenze, doveri verso una comunità precisa. Un romano poteva vivere l'intera vita a Roma e tuttavia avere la propria *origo* in una città della Hispania o dell'Africa, e quella *origo* restava la sua, e si trasmetteva ai figli, perché nel mondo romano l'origine non veniva cancellata dalla lontananza.

Si rifletta su che cosa questo significhi. Per secoli, l'ordinamento giuridico più influente che l'Occidente abbia prodotto ha riconosciuto, con la massima naturalezza, che una persona appartiene contemporaneamente a due luoghi:

quello dove vive e quello da cui viene. Che l'appartenenza al luogo d'origine non si estingue con il trasferimento. Che essa, anzi, si eredita.

Lo Ius Loci Latente che propongo non è dunque, come qualcuno vorrà liquidarlo, una trovata sentimentale del Ventunesimo secolo. È, alla lettera, la riscoperta dell'origo romana, adattata all'epoca delle diaspore intercontinentali. Gordon, l'avvocato di California, ha il proprio domicilium a San Jose. Ma ha la propria origo a Maida. Il diritto romano lo avrebbe saputo dire senza esitare. Il diritto contemporaneo, più giovane e più rozzo, lo ha dimenticato. Questo saggio chiede soltanto che lo ricordi.

Tengo a fare questa precisazione storica perché smonta in anticipo l'obiezione più facile che verrà mossa a questo saggio. Quando proporrò di riconoscere un terzo principio di cittadinanza accanto allo ius soli e allo ius sanguinis, qualcuno dirà che si tratta di una fantasia priva di precedenti. Non è così. Il precedente esiste, ed è antichissimo. Per gran parte della storia umana la cittadinanza è stata locale e revisionabile. È lo Stato-nazione degli ultimi due secoli ad averla irrigidita nei due soli binari del suolo e del sangue. La nostra proposta non inventa nulla di assurdo. Recupera una verità sepolta.

La proposta è questa. Accanto allo ius soli (cittadino è chi nasce sul territorio) e allo ius sanguinis (cittadino è chi discende da cittadini), proponiamo di riconoscere un terzo principio fondativo, che chiamiamo Ius Loci Latente: il diritto del luogo latente.

Cittadino dimorante, secondo questo principio, è colui che è legato al borgo dei padri da un codice culturale documentabile, fatto di pratiche, di riti, di lingua, di memoria familiare trasmessa, anche quando la generazione di mezzo si è dispersa nello Stato di adozione e ha perduto i requisiti formali. Il giurista tedesco Carl Schmitt scriveva che sovrano è chi decide sull'eccezione. Ebbene, il borgo, nei confronti del Dimorante, esercita una forma di sovranità che lo Stato moderno non sa registrare: decide chi gli appartiene. E lo decide non con un timbro, ma con la trasmissione, lungo le generazioni, di un codice che il diritto positivo non ha ancora imparato a leggere.

La Cittadinanza Dimorante che proponiamo non è un'astrazione sentimentale. Ha una struttura precisa. Si articola in cinque diritti che vengono riconosciuti e cinque doveri che vengono assunti, perché una cittadinanza fatta di soli diritti sarebbe un privilegio, e una fatta di soli doveri sarebbe una servitù.

I cinque diritti. Il primo è il riconoscimento ufficiale dello status di Dimorante, attestato da un registro genealogico certificato. Il secondo è la partecipazione consultiva alle decisioni identitarie del borgo, dalle scelte sul restauro dei beni storici alle scelte urbanistiche che toccano il volto del paese. Il terzo è l'accesso privilegiato agli archivi parrocchiali, anagrafici e fotografici, perché un popolo ha diritto ai documenti della propria storia. Il quarto è il diritto onorifico di sepoltura

nel cimitero del borgo, per chi al termine della vita lo desidera. Il quinto è il diritto a un riconoscimento formale, anche soltanto simbolico, presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il Dimorante risiede.

I cinque doveri. Il primo è la custodia documentata della memoria familiare. Il secondo è la trasmissione attiva del codice ai propri discendenti, perché un Dimorante che non trasmette interrompe la catena. Il terzo è il sostegno, anche minimo, anche simbolico, ai progetti di tutela del patrimonio del borgo. Il quarto è la difesa pubblica del borgo contro la diffamazione e la mistificazione. Il quinto è la frequentazione, almeno una volta per generazione, del territorio d'origine, perché un legame che non si rinnova mai con la presenza fisica, alla lunga, si spegne.

So bene quali obiezioni questo saggio solleverà, e preferisco affrontarle apertamente piuttosto che lasciarle covare.

Si dirà, anzitutto, che lo *Ius Loci Latente* svuota di senso la cittadinanza nazionale. Rispondo che la cittadinanza nazionale, fondata sullo Stato-nazione ottocentesco, è già in crisi profonda per conto proprio, ovunque nel mondo, come dimostrano le interminabili controversie sui doppi passaporti, sulle popolazioni espatriate, sui figli di migranti nati e cresciuti in un paese che si ostina a non riconoscerli. Il sistema attuale non sa più gestire la complessità reale dell'appartenenza umana. La nostra proposta non vuole sostituire la cittadinanza nazionale: vuole affiancarle un livello identitario più profondo e più antico, riservato non a chiunque, ma a chi sa documentare il proprio legame.

Si dirà, in secondo luogo, che un simile principio aprirebbe la porta a rivendicazioni infinite e incontrollabili. Rispondo che lo *Ius Loci Latente* non è affatto illimitato: è vincolato alla prova documentale del codice, alla genealogia certificata, all'assunzione effettiva dei doveri. Non è un diritto che si proclama. È un diritto che si dimostra.

Si dirà, infine, che si tratta di una bella invenzione poetica priva di applicabilità giuridica. A questa obiezione rispondo con la storia che ho raccontato all'inizio. Anche la *Constitutio Antoniniana* sarebbe parsa, a un romano del primo secolo, una fantasia inapplicabile. Anche *Stadtluft macht frei* sarebbe parso, a un giurista dell'alto medioevo, un capriccio. Le categorie giuridiche nuove sembrano sempre impossibili, fino al giorno esatto in cui qualcuno ha il coraggio di scriverle.

A chi obietta che tutto questo è bello in teoria ma impraticabile, conviene mostrare che il mondo, attorno a noi, ha già cominciato a muoversi in questa direzione, sia pure in modo timido e disordinato.

Diversi Stati hanno introdotto, negli ultimi decenni, forme di riconoscimento fondate non sulla residenza ma sulla discendenza e sull'appartenenza culturale. Esistono cittadinanze riacquistabili da parte dei discendenti degli emigrati. Esistono visti speciali per chi può documentare un'origine. Esistono carte e certificati che le nazioni rilasciano ai figli lontani della propria diaspora come

segno di un legame riconosciuto. L'Italia stessa, con le proprie leggi sulla cittadinanza per discendenza, ammette in linea di principio che il legame con un emigrato non si spegne con l'oceano.

Tutti questi strumenti, però, condividono il medesimo limite, ed è il limite che questo saggio vuole superare. Sono pensati a livello nazionale. Riconoscono il legame con l'Italia, con la Polonia, con l'Irlanda intese come entità astratte. Nessuno di essi riconosce il legame con il borgo. Nessuno di essi sa registrare che Gordon non sente di appartenere genericamente all'Italia, che per lui resta un'idea da atlante, ma sente di appartenere a Maida, un nome di quattromila anime che per lui è invece concretissimo, popolato di volti, di pietre, di sapori.

Lo Ius Loci Latente compie l'ultimo passo che gli Stati non hanno avuto il coraggio di compiere. Porta il riconoscimento dal livello della nazione al livello del luogo reale. Perché nessuno, in verità, è nostalgico di una nazione. Si è nostalgici di una piazza, di una strada, di una finestra illuminata. Si è nostalgici di un borgo. E il diritto, se vuole essere giusto, deve imparare a scendere fino al borgo.

Lo Stato-nazione del Novecento ha trattato i borghi come province periferiche, le diaspore come emorragie demografiche da compiangere, le identità locali come folclori da esporre in un museo. Lo Ius Loci Latente rovescia da cima a fondo questo paradigma. Riconosce nel borgo il primo soggetto sovrano dell'identità, e nel Dimorante il suo cittadino effettivo, anche se lontano, anche se di terza generazione, anche se non l'ha mai visto.

La piccola Maida può fare ciò che la grande Roma non sa più fare. Può chiamare a sé i propri figli dispersi su quattro continenti, e riconoscerli, finalmente, uno per uno, per quello che realmente sono.

La patria non è dove si nasce. È dove si torna, anche senza esserci mai stati.